

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra DANZE' Maria, nata a Messina il 25.6.1973 (C.F.: DNZ MRA 73H65 F158S), residente a S. Angelo di Brolo (ME), Via Sant'Elia, 17/A, domiciliata in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, nello studio dell'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: [marchese.giov@pec.giuffre.it](mailto:marchese.giov@pec.giuffre.it), fax 090/679645), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

^ ^ ^

La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitrice di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami abilitanti per l'insegnamento nella scuola primaria nell'anno 1995 (ed altro per la lingua inglese sempre nel 1995) e nell'anno 2000, inserita nella GAE per il triennio 2015 – 2017 con servizio precario quasi quindicennale, è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, con contratto dell'11.12.2015 stipulato con lo stesso l'USR per l'Emilia Romagna.

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra Danzè si trovava collocata nella GAE della Provincia di Messina, relativa al triennio 2014/2015 – 2016/2017, con punti 175,00.

A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con comunicazione email del 29.7.2016, il MIUR comunicava di aver proceduto all'assegnazione su posto comune, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito 0023, la ricorrente riceveva una comunicazione via email del 24.8.2016 con cui le veniva comunicata la scuola



“I.C. Manzoni” di Cologno Monzese (MI), in provincia di Milano, dove prendere servizio.

Sicchè, la ricorrente veniva assegnata nell’ambito 0023 della Lombardia, peraltro, non risultante tra quelli richiesti nella domanda, dove la Lombardia veniva indicata oltre il centesimo posto, invece che, come di diritto, in base al suo punteggio in graduatoria, presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell’ordine, 0016, 0015, 0013, 0014), dove esistevano posti disponibili.

Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di Cologno Monzese, in dispregio del proprio diritto soggettivo.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza da quella prescelta dalla sig.ra Danzè (che come prima scelta aveva chiesto l’Ambito Territoriale di Messina, indicando nell’ordine i sottoambiti 0016, 0015, 0013, 0014; quindi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

#### MOTIVI

1- Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 ed Illegittimità dell’O.M. n. 241 di pari data - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Infatti, l’art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell’a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c),



statuisce solo che “... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”; e, quindi, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), ai fini dell'assegnazione provvisoria, garantendo per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 e Gae) parità di trattamento.

Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che “Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...”; mentre per gli “... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ...” è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale”.

Così facendo, **solo ai primi, provenienti dalle G.M. del concorso 2012**, e cioè da un concorso successivo (che in origine non era nemmeno abilitante per l'insegnamento), **è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/2005, la scelta sui posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da**



**GAE)**, come la ricorrente, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria, conseguite una in data 27.5.1996 e l'altra l'8.10.2001 (oltre ad altra abilitazione di insegnamento anche nella scuola materna dell'8.10.2001), **hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE (come la ricorrente). Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da moltissimo tempo ed è stata impiegata per supplenze annuali, per quasi 15 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi e viene penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente ingiusto e “contra legem”, ed in particolare, ancora di più, se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE, e che il concorso, quando era stato bandito, non prevedeva alcuna idoneità abilitante per l'insegnamento per gli idonei.

^ ^ ^

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.



Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”*.

Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”*.

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del CCNI, sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza*



*di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. ....*

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la norma contrattuale introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito – con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

^^^

Ad ogni modo, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate – resta il fatto che la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (gli ambiti Sicilia 0016, Sicilia 0015, Sicilia 0013, Sicilia 0014) – e poi, quindi, le altre province della Sicilia, e quindi quelle della Calabria, e così via, come si legge nella domanda di mobilità - e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 45 (+ 6 ai fini del ricongiungimento al figlio minore, ai sensi di quanto previsto



dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità, in quanto coniuge separata), e quindi di 51 sull'ambito Sicilia 0016 superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i sig.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina (punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12) - è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

\* \* \*

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

\* \* \*



L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'Ambito Territoriale di Messina (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari anche di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.**

1.3) Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio di 45 – sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, addirittura nell'ambito Lombardia 0023, che non era stato mai richiesto – e la cui richiesta degli ambiti della Lombardia 0021, 0034, e poi, 0019, 0013, 0034, 0029, 0017 risultava essere oltre il 157° posto a seguire - quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Messina (ambiti Sicilia 0016, 0015, 0013, 0014), poi, Catania, e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Messina, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.100 km, e quindi nel punto più lontano di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016 (che si allega).

Sicchè e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato in modo macroscopico, in particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che la più lontana non risulta nemmeno richiesta.





1.4) In merito all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che è pendente ricorso al Tar di Roma, la cui udienza pubblica è fissata per il prossimo 20.10.2016.

E va segnalato anche il fatto che lo stesso Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) e si è pronunciato sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”*.

Per cui, anche a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema e subordinata, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per



manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 48 anni sradicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.



b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell’art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti



nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

### 3- Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile

#### 3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a quasi tutti questi, oltre ad avere non solo un'età superiore ma anche un'anzianità di servizio superiore: **1/2 anno di servizio quelli delle GM 2012 e quasi 15 anni di anzianità di servizio la ricorrente.**

Il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, peraltro, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Non solo ma, come si è detto in premesso, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso curriculum presentato, tra i vari titoli, la ricorrente risulta vincitrice di un primo concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1995, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; di un secondo uno concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 2000, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; di un terzo per titoli ed esami svolto nell'anno 2000 abilitante per l'insegnamento nella scuola materna, che la pongono di gran lunga in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era nemmeno abilitante all'insegnamento).



Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia 0016, 0015, 0013, 0014), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, meno che mai nell'ambito Lombardia 0023, tanto più mai richiesto.

3.2) Di conseguenza, a parte il “fumus boni iuris”, atteso che la presa in servizio è fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Danzè presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, ambito Lombardia 0023.

La ricorrente, infatti, ha l'età di 43 anni, è precaria da oltre 14 anni (avendo insegnato con supplenza annuale per tutti questi anni sia nelle scuole), e confidava nella sua assegnazione definitiva nella provincia di Messina in base al suo punteggio, possibilmente nell'ambito di Capo D'Orlando (ME) e/o comuni vicini.

Fatto sta che, **pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria, oltre agli altri titoli, e nonostante il suo punteggio 45 (51 nell'ambito Sicilia 0016), superiore a quelli del concorso 2012, dopo 14 anni di attività di insegnamento**, allo stato, **si trova costretta a doversi trasferire definitivamente da S. Angelo di Brolo (ME), a Milano (e per l'esattezza a Cologno Monzese)**, con gravissime ripercussioni per la famiglia (e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

Basti solo considerare, infatti, che, nell'ambito territoriale della provincia di Messina, alla ricorrente non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente



dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012 quasi tutti con punteggio inferiore a 45 (e/o 51 nell'ambito Sicilia 0016): sigg.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27), Mondello Angela (punti 32), Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina (punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16), Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12).

Ciò premesso, la sig.ra Maria Danzè, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti

#### DOMANDE

1) In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Danzè Maria all'assegnazione della sede definitiva, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, ed innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0016, 0015, 0013, 0014);



2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia / Ambito Territoriale della Provincia di Milano (Lombardia Ambito 0023), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Danzè Maria presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0016, e/o negli altri ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia / Ambito Territoriale della Provincia di Milano (Lombardia Ambito 0023), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Danzè Maria presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0016, e/o negli altri ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;



5) Sempre preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito citati come controinteressati, tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 45 e/ di 51 sull'ambito Sicilia 0016 – Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina (punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12) - essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;





7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro e che la ricorrente è esente da contributo come da dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta agli atti.

Si produce: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al reddito; stralcio della GAE relativa al triennio 2014/2017 con il punteggio della ricorrente; attestazioni del MIUR dei titoli abilitanti (del 27.5.1996 per l'insegnamento nella scuola primaria; dell'8.10.2001, per l'insegnamento nella scuola primaria; dell'8.10.2011, per l'insegnamento nella scuola materna 10.2001); proposta di assunzione; accettazione dell'assunzione; contratto a tempo indeterminato dell'11.12.2015 stipulato con l'USR per l'Emilia Romagna; domanda di mobilità; domanda di mobilità notificata dall'USP di Bologna; comunicazione email del MIUR del 29.7.2016 di assegnazione sede Lombardia Ambito 0023; comunicazione email del 24.8.2016 di assegnazione della scuola "I.C. "Manzoni / Cologno Monzese"; bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016; stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; stato di servizio della ricorrente; curriculum della ricorrente; tabella di prossimità tra province italiane; nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione fissazione U.P..

Messina, 30.9.2016

avv. Giovanni Marchese

